



# FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Roma, 8 Gennaio 2014

Alle  
ASSOCIAZIONI ADERENTI

LORO SEDI

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA

## CIRCOLARI/NORMATIVA/INTERPELLI

**Licenziamenti: aumentato, dal 1° gennaio 2014, il contributo Inps (c.d. Ticket Licenziamento)**

È stato aumentato, dal 1° gennaio 2014, il contributo Inps (c.d. Ticket Licenziamento) in caso di interruzione del rapporto di lavoro voluta esclusivamente dall'azienda.

Il contributo, proprio per la rivalutazione del massimale Aspi del 1,2%, passa da 483,80 euro a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.466,83 euro.

Ricordiamo che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all'Aspi, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Restano escluse, quindi, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:

- Dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
- Risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
- Decesso del lavoratore;
- Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnl (l'esclusione è fino al 31 dicembre 2015);
- Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (l'esclusione è fino al 31 dicembre 2015).

**Parlamento: incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine**

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), tra le altre cose, ha previsto - al comma 135 - una agevolazione per i datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato un contratto a termine.

La legge n. 92/2012 ha previsto un contributo aggiuntivo, sui contratti a tempo determinato, pari all'1,40%, destinato a finanziare l'ASpI; con la nuova disposizione legislativa, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro può recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva (e non soltanto sei mesi) versata per tutta la durata del contratto.

Si pone, a questo punto, il problema di che cosa accade se l'assunzione a tempo indeterminato avviene a distanza di qualche mese (sempre all'interno dei sei dalla cessazione). La dizione letterale della norma "con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, al primo periodo, le parole – nei limiti delle ultime sei mensilità – sono soppresse", non sembra lasciare dubbi: la disciplina agevolatrice introdotta vale soltanto per le trasformazioni e non per le assunzioni effettuate nell'arco temporale dei sei mesi successivi, per le quali resta in vigore la vecchia disposizione.

E', in ogni caso, auspicabile un chiarimento dal parte del Dicastero del Lavoro e dell'INPS.

### **Min.Lavoro: i nuovi importi sanzionatori previsti dal D.L. 145/2013**

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha emanato la lettera circolare del 27 dicembre 2013, con le indicazioni operative circa l'applicazione delle nuove sanzioni amministrative in materia di durata media dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali e lavoro "nero", previsti dal Decreto Legge n. 145/2013.

Si ricorda che le nuove sanzioni sono in vigore dal 24 dicembre 2013.

### **Agenzia delle Entrate: le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, un comunicato con le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

I costi chilometrici sono necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettante ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

### **INAIL: possibile richiedere il Durc "estero"**

L'Inail con nota 60010.02.01.2014 comunica che dal 2 gennaio 2014 è possibile richiedere, dall'applicativo [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it), il Durc "estero".

L'implementazione riguarda la possibilità per i soli utenti con profilo "azienda" e "intermediario" di richiedere un Durc da presentare esclusivamente a soggetti privati o amministrazioni esteri.

Infatti, con la circolare n. 5/2012 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato che *"ove il privato chiedi il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia, la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta. In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana – e sia quindi nullo – deve essere apposta la dicitura: Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero ed è valido 120 giorni dalla data di emissione"*.

Per richiedere il Durc "estero", l'utente deve selezionare "Altri usi consentiti dalla legge" nel menù "Pratiche – Richiesta - Altra tipologia", indicare nel campo a testo libero la "specifica uso" e valorizzare il flag "DURC Estero". Il certificato recherà così in calce la dicitura di cui sopra.

Sul sito dell'Istituto sono stati pubblicati il modulo unificato di richiesta quadro C aggiornato e le relative istruzioni per la compilazione.

### **Lavoro intermittente: cessati i contratti cancellati dalla legge n. 92/2012**

I contratti di lavoro intermittenti "cancellati" dalla riforma Fornero e prorogati al 1° gennaio 2014 dall'art. 7, comma 5, lettera a) del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013, hanno cessato di esistere.

Essi erano quelli stipulati ex art. 37 del D.L.vo n. 276/2003 (per i fine settimana, per il periodo natalizio, per il periodo pasquale, per le ferie estive) e quelli per i soggetti che il vecchio art. 34 (prima della riforma della legge n. 92/2012) ammetteva come ad esempio, per i lavoratori di età compresa tra i 45 ed i 55 anni.

### **Min.Lavoro: le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all'estero**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014, il Decreto 23 dicembre 2013.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2014, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate alla presente newsletter.

### **INAIL: tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2014**

L'Inail, con la circolare n. 62 del 19 dicembre 2013, comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell'1% in ragione d'anno. Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.

### **Interpello del Ministero del Lavoro - Obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all'estero**

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 32 del 19 novembre 2013, ha risposto ad un quesito del Confimi Impresa (Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata), circa la sussistenza dell'obbligo di apertura di posizione contributiva all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) per gli agenti che operano all'estero.

La risposta in sintesi:

"...Pertanto, riassumendo in base alle disposizioni sopra riportate, l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:

- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;
- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;
- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d'interessi;

- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.

Da ultimo, per quanto concerne la “residuale” categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.”.

## GIURISPRUDENZA

### **Mancati riposi e danno biologico non provato**

Con sentenza n. **26398** del **26 novembre 2013**, la Cassazione ha affermato che pur in presenza di una violazione del rispetto del riposo settimanale, i lavoratori non hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali se non provati.

La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento “spetta per la perdita definitiva del riposo, ove non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni. La prestazione lavorativa “svolta di domenica non può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni”, essendoci una solare differenza tra la perdita definitiva del riposo (per gli effetti dell’obbligazione retributiva e del risarcimento del danno per lesione di un diritto personale) ed il mero ritardo della pausa di riposo. Nella seconda ipotesi il compenso riveste una natura retributiva, fatto salvo il caso di un pregiudizio alla salute che, in ogni caso, va provato.

### **Registrazione di telefonate e licenziamento**

Con sentenza n. **26143** del **21 novembre 2013**, la Cassazione ha affermato la legittimità di un provvedimento di licenziamento adottato da un’azienda ospedaliera nei confronti di un lavoratore che, violando il principio di riservatezza, aveva registrato le conversazioni di colleghi, senza che gli stessi ne fossero a conoscenza, pur se tale condotta era finalizzata a provare una situazione di mobbing.